



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini *Presidente*

Dott.ssa Cristina Tabacchi *Giudice*

Dott. Tommaso Sdogati *Giudice rel.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

[REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Genova (GE), Via XX Settembre n. 3/10. Con il dott. [REDACTED] di OCC.

Rilevato che, con ricorso depositato il 18.09.2024, [REDACTED] chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento



Da: SDOGATI TOMMASO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b43550049
 Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70e6c5310 - Fir
 Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e2670eb77b4e34



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato infatti che:

- la condizione di sovraindebitamento risulta essere dovuta dalla difficoltà e, come si legge nel ricorso, da *“errori di valutazione che hanno portato all'accumulo dei debiti fiscali che per l'aggiunta di interessi e sanzioni hanno determinato una rilevante esposizione”*.

Orbene, le dedotte difficoltà ed i dedotti errori di valutazione si raccordano alla conduzione dell'impresa artigiana [REDACTED] *iti S.n.c.*, P. IVA 03768470100, avente ad oggetto il taglio e la modellatura di marmi funerari, ereditata dal padre Luigi e di cui risultavano soci il ricorrente e la di lui madre, Sig.ra [REDACTED]. Nell'anno 2015 quest'ultima esce dalla società e pertanto, nell'anno 2016, la predetta società viene posta in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e poi cancellata dal registro delle imprese.

Il ricorrente tentava poi di non disperdere l'attività di impresa esercitando la medesima attività tramite l'azienda [REDACTED] P. IVA 03768490108, sotto forma di impresa individuale; quest'ultima viene aperta nell'anno 2016 e cancellata dal registro imprese in data 03.02.2021.

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

Affianco a tali due imprese ne esisteva una terza, “*Onoranze funebri* [redacted] & C. S.a.s.”, P. IVA 03768490108, ereditata anch’essa dal defunto padre Luigi e con soci il ricorrente e la di lui madre, Sig.ra [redacted] viene posta in liquidazione nell’anno 2020 e cancellata dal registro delle imprese in data 03.02.2021.

Si ritiene che le “difficoltà” e gli “errori di valutazione”, per come dedotti in ricorso, dovranno essere di più approfondita trattazione in sede di esdebitazione;

- il ricorrente risulta essere occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal giorno 01.10.2020, presso la società “*Campilio & Mangini Impresa funebre S.r.l.*”, percependo un reddito mensile di euro 1.800,00 oltre alla 13° e 14° mensilità;

- risulta coniugato, senza prole, con la sig.ra Erika Campanini, la quale percepisce un reddito mensile di euro 1.000,00;

- per quanto dedotto nel ricorso, non risulta titolare di alcun bene mobile registrato né dichiara di possedere beni mobili di valore;

- risulta essere titolare di conto corrente presso Unicredit con saldo pari ad euro 7,06 e di conto Banco Posta con saldo pari ad euro 173,47;

- risulta essere titolare di due beni immobili assieme alla madre, Sig.ra [redacted] per la quota di 1/4 – *la titolarità della restante quota di 3/4 in capo alla predetta* -: il primo sito in Genova, Via Bobbio n. 37, che costituisce la casa coniugale ove la sig.ra [redacted]

risulta titolare del diritto di abitazione, dal valore di mercato pari ad euro 161.500 – *valore O.M.I. indicato in euro 99.275,00* -; il secondo sito in Frabosa Sottana in provincia di Cuneo, sempre per le suddette rispettive quote di contitolarità, dal valore di mercato pari ad euro 102.950,00 – *valore O.M.I. indicato in euro 97.625,00* -;

- risulta una situazione debitoria complessiva pari ad euro 547.051,19, riferibili a posizioni nei confronti di enti pubblici (in particolare: ADER per mancato pagamento irpef, Ira ed Iva; INPS; Comune di Genova; Regione Liguria; CCIAA di Genova);

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- risulta calcolata una quota incompressibile pari ad euro 1.620,00, partecipando il ricorrente alle spese familiari per tale somma ed in percentuale del 65%; queste ultime vengono individuate in complessivi euro 2.500,00 mensili a fronte della percezione di due stipendi, di euro 1.800,00 ed euro 1.000,00, pari quindi ad una disponibilità mensile del nucleo familiare – *composta dal solo ricorrente e dalla di lui moglie* – per complessivi euro 2.800,00.

Ritiene il Collegio, diversamente da quanto prospettato nel ricorso e nella relazione dell'OCC e in base alle seguenti circostanze: reddito mensile netto percepito dal sig. Volterrani e dalla Sig.ra Campanini, individuabili in complessivi euro 2.800,00 derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; mancanza di figli della coppia; due immobili di proprietà e non in locazione, di cui uno adibito a residenza coniugale su cui insiste il diritto di abitazione della sig.ra Occhio, madre del ricorrente; che sia invece possibile individuare nella diversa somma di euro 1.300,00 mensili per 12 mensilità la quota di reddito del debitore intangibile da parte della liquidazione con conseguente conferimento alla procedura dell'eccedenza mensile che, quindi, il ricorrente dovrà versare alla procedura per 36 mesi (*al momento, si tratta di euro 500,00 mensili oltre la 13° e 14° mensilità, salvi futuri aumenti o emolumenti*);

considerato, infatti, che non può considerarsi acquisibile alla liquidazione il reddito percepito dalla moglie del ricorrente ma che, tuttavia, di esso si deve necessariamente tenere conto nella valutazione del tenore di vita globale goduto dai coniugi e quindi nella determinazione delle somme necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, come prevede l'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;

inoltre, verrà messo a disposizione della procedura il ricavato della vendita dell'immobile sito in Frabosa Sott. (CN) per la titolarità totale delle quote, in quanto per come dedotto in ricorso la sig.ra [REDACTED] presta il consenso alla vendita della sua quota di 3/4 assieme alla quota di 1/4 del ricorrente; inoltre, mette a

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

disposizione della procedura la liquidazione della quota di 1/4 dell'abitazione sita in Genova, ove è presente il diritto di abitazione della sig.ra Occhio, pari ad euro 12.000,00 così come risultante da offerta di acquisto avanzata dal coniuge sig.ra

[REDACTED]

Ritenuto, inoltre, che la 13° e la 14° mensilità andranno acquisite alla procedura nella sola misura del 50%, al fine di non svilire l'attività lavorativa del ricorrente ed a tutela di quest'ultimo;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

che quando richiama la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero del credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura

liquidatoria;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

[REDACTED]
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;

nomina liquidatore il dot [REDACTED]

ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;

conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva:

- a) al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- b) nei Pubblici Registri Immobiliari in relazione ai beni immobili oggetto della presente procedura di liquidazione di seguito identificati:

sito in Genova, Via Bobbio n. 37, Foglio STA 32, Particella 78, Sub. 9;



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).

Genova, camera di consiglio del 31/10/2024.

*il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati*

*il Presidente
Dott. Roberto Braccialini*

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eecc53f0 - Firmato Da: SDOGATI TOMMASO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b435000404
Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb77b4e34

